

Riceviamo molte richieste da parte degli iscritti agli Albi che chiedono informazioni e direttive sulla PEC (Posta Elettronica Certificata) ed in particolare sugli adempimenti cui i medici sono tenuti.

Nell'intento di consentire a tutti di meglio approfondire la materia, riteniamo utile fornire di seguito alcune sintetiche indicazioni, rinviando coloro che fossero interessati ad ulteriori approfondimenti alla lettura diretta dei testi normativi che riportiamo in allegato.

La posta elettronica certificata PEC è stata disciplinata con il DPR 11 febbraio 2005, n.68, che la definisce come un sistema di trasmissione di documenti informatici nel quale è fornita al mittente la documentazione elettronica che attesta l'invio e la consegna dei documenti. Detto in altre parole è il sistema per validare l'invio di posta con il mezzo del computer, validandone la spedizione e la ricezione alla stessa stregua di una raccomandata.

La disciplina della PEC è completata dalle regole tecniche contenute nel decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie), del 2 novembre 2005.

Il D.L. 185 del 29/11/2008 (favorire la diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni) ha previsto, per tutte le imprese costituite in forma societaria, l'obbligo di attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Tale obbligo è stato esteso anche per ai **professionisti iscritti in albi** ed elenchi (quindi tutti i medici).

Tutti i professionisti dovranno adempiere alla prescrizione **dotandosi di PEC** entro il 29/11/2009 .

Nella normativa attuale nessuna sanzione è prevista per chi non si dota in tempo utile della PEC.